

IMPORTANTE

Chiarimenti relativi alla data di entrata in esercizio degli impianti

Il Decreto Ministeriale 28/7/05 (articolo 8, comma 4) stabilisce che il soggetto responsabile è tenuto a comunicare, al Soggetto attuatore (GRTN) e al gestore di rete territorialmente competente, la data di entrata in esercizio dell'impianto. A tal proposito si forniscono alcune precisazioni relative al momento in cui la suddetta data deve essere comunicata.

La data, che in base al citato DM deve essere successiva al 30 settembre 2005, deve far riferimento al momento in cui è possibile misurare l'energia prodotta dall'impianto che beneficerà delle tariffe incentivanti. Pertanto, oltre alla connessione alla rete del gestore territorialmente competente, devono essere stati installati ed attivati tutti i contatori necessari per tale contabilizzazione.

In particolare si ricorda che, secondo quanto previsto dalla Delibera 40/06 AEEG (articolo 3 bis):

- per impianti fino a 20 kW che usufruiscono del servizio di scambio sul posto, deve essere stato attivato con il Gestore contraente (impresa distributrice territorialmente competente) il relativo contratto di scambio e deve essere stato installato a valle dell'inverter il contatore necessario per la misurazione dell'energia prodotta, sempre a cura dello stesso Gestore contraente che dovrà anche effettuare le misure necessarie;
- per impianti fino a 20 kW che scelgono la cessione parziale dell'energia in rete (parte dell'energia prodotta viene autoconsumata direttamente dal produttore), deve essere stato installato a valle dell'inverter il contatore necessario per la misurazione dell'energia prodotta, sempre a cura del gestore di rete territorialmente competente che dovrà anche effettuare le misure necessarie;
- per impianti di potenza non inferiore a 1 kW e non superiori a 1.000 kW che scelgono la cessione totale dell'energia prodotta (l'energia prodotta coincide con quella immessa in rete), deve essere stato installato a valle dell'inverter il contatore necessario per la misurazione dell'energia prodotta e immessa in rete, sempre a cura del gestore di rete territorialmente competente che dovrà anche effettuare le misure necessarie;
- per impianti di potenza superiore a 20 kW e non superiore a 1.000 kW, che scelgono la cessione parziale dell'energia in rete:
 - se ci si avvale del gestore di rete territorialmente competente per le attività di installazione e misurazione, lo stesso gestore deve aver già installato a valle dell'inverter il contatore necessario per la misurazione dell'energia prodotta, che lo stesso gestore provvederà ad effettuare;
 - se non ci si avvale del gestore di rete territorialmente competente per le attività di installazione e misurazione, il soggetto responsabile deve avere già installato a valle dell'inverter il contatore necessario per la misurazione dell'energia prodotta. In questo caso le misure dovranno essere effettuate dallo stesso soggetto responsabile.

Infine, si precisa che la data di decorrenza dell'incentivazione non potrà in ogni caso essere antecedente a quella relativa al ricevimento della comunicazione del GRTN di ammissione alle tariffe incentivanti.

Precisazioni circa il Progetto Definitivo

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della Delibera AEEG n. 40/06: "Modificazione e integrazione alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, in materia di modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici" i soggetti responsabili di un impianto fotovoltaico, **all'atto della conclusione dei lavori di realizzazione dello stesso, inviano al Gestore del Sistema Elettrico la documentazione finale di progetto dell'impianto fotovoltaico.**

Tale adempimento sostituisce l'invio del progetto definitivo da effettuarsi entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione alle tariffe incentivanti, come previsto dalla Delibera AEEG n.188/05, art. 3, comma 5.

Pertanto il Gestore del Sistema Elettrico rende noto che, limitatamente alle attività e alle verifiche di propria competenza, **anche i soggetti responsabili che abbiano inoltrato domanda di ammissione alle tariffe incentivanti in data antecedente all'entrata in vigore della citata Delibera n. 40/06 non sono tenuti ad inviare al GRTN il progetto definitivo. Dovrà in ogni caso essere inviata la documentazione finale di progetto nei termini previsti dalla stessa Delibera.**

Presentazione delle domande di ammissione all'incentivazione ed eventuali integrazioni a domande già presentate

Il DM 6 febbraio 2006 e la Delibera n. 40/06 hanno modificato la normativa in materia di incentivazione del fotovoltaico, introducendo, fra l'altro, **un nuovo modello di domanda (Allegato A), una scheda tecnica (Allegato A1) da accludere all'istanza di incentivazione e nuovi finestre temporali per la presentazione delle domande** (marzo, giugno, settembre e dicembre).

Pertanto:

- le domande inoltrate al GRTN dal 16 febbraio 2006 (data di entrata in vigore del citato DM) al 28 febbraio 2006 non saranno tenute in considerazione; esse possono essere inoltrate nuovamente al GRTN a partire dal 1° marzo 2006 secondo le nuove modalità;
- analogamente, non saranno prese in considerazione le integrazioni, a precedenti domande incomplete, inoltrate al GRTN a partire dal 16 febbraio 2006. Pertanto, eventuali domande incomplete inoltrate fino al 15.2.2006 non potranno essere integrate, ma dovranno essere eventualmente ripresentate, complete degli allegati secondo le nuove modalità, sempre a partire dal 1° marzo 2006;
- le domande presentate a partire dal 1° marzo potranno essere eventualmente integrate nelle finestre temporali previste per la presentazione delle domande.

In ogni caso, l'integrazione – che equivale alla presentazione ex novo della domanda - comporta lo slittamento della domanda nella graduatoria fino alla data dell'integrazione stessa.

Richiesta di accesso alle tariffe incentivanti incrementate per "integrazione architettonica" dell'impianto fotovoltaico.

Nel caso di domande di ammissione alle tariffe incentivanti presentate in data antecedente al 16 febbraio 2006, in cui è entrato in vigore il D. M. 6 febbraio 2006, è possibile presentare **apposita richiesta di accesso alle tariffe incentivanti**

incrementate per "integrazione architettonica" dell'impianto fotovoltaico (così come definita dalla Delibera AEEG n. 40/06).

Nella sezione Fotovoltaico / [Guida all'incentivazione per il fotovoltaico](#) del sito web è possibile reperire lo specifico modulo di richiesta da utilizzare.

Richiesta di cambio di titolarità

Si segnala che eventuali richieste di cambio di titolarità degli impianti ammessi a beneficiare degli incentivi in conto energia **debbono essere necessariamente formulate secondo lo specifico fac simile predisposto dal GRTN** e pubblicato sul sito alla Sezione Fotovoltaico / [Guida all'incentivazione per il fotovoltaico](#).

Si evidenzia, inoltre, che la richiesta di cambio di titolarità deve essere **adeguatamente motivata, corredata della documentazione che ne attesti la motivazione e sottoscritta da entrambe le parti interessate (cedente e subentrante)**.

Il GRTN si riserva quindi di valutare tali richieste e di comunicarne l'esito ai richiedenti.

Domande di connessione alla rete

Le domande di connessione alla rete degli impianti fotovoltaici ammessi all'incentivazione **non devono essere inviate al GRTN** ma ai gestori di rete locale cui gli impianti dovranno essere collegati, ossia ai distributori (a seconda dell'ubicazione degli impianti Enel Distribuzione, ACEA, AEM, AEM Torino, ecc.).

Servizio di scambio sul posto (1-20 kW)

Agli impianti di potenza tra 1 e 20 kW, per i quali era obbligatoriamente previsto in precedenza il servizio di scambio sul posto, il DM 6.2.2006 lascia la facoltà di optare per il servizio di scambio sul posto o per la cessione dell'energia alla rete.

Nel primo caso, servizio di scambio sul posto (<http://www.autorita.energia.it/docs/06/028-06.htm>), **l'energia incentivata è quella prodotta e consumata sul posto dall'utenza collegata direttamente all'impianto**: il saldo viene fatto a fine anno e l'eventuale produzione in eccesso è considerata un credito per l'anno successivo.

Nel secondo caso, cessione dell'energia in rete, l'energia incentivata è tutta quella prodotta, che può anche essere:

- immessa tutta nella rete del distributore
- utilizzata tutta o in parte in loco, solo nel momento che viene prodotta (non può essere prelevata dalla rete in tempi successivi, perché in tal caso deve essere pagata al distributore come un normale prelievo dalla rete), mentre la parte eccedente i consumi viene immessa nella rete.

Anche i soggetti che hanno presentato domanda (1-20 kW) prima dell'entrata in vigore del DM 6.2.2006 **possono passare – se l'impianto fotovoltaico non è ancora in esercizio - dal servizio di scambio sul posto alla cessione dell'energia in rete**, facendolo presente al distributore e al GRTN al momento della richiesta di connessione alla rete o integrando tale richiesta se già presentata.

Film sottile

Il DM 6.2.2006 prevede che le domande già presentate e non ammesse a beneficiare delle tariffe incentivanti perché riferite a pannelli in film sottile (silicio amorfo) - se presentate da persone giuridiche - vengono riammesse con diritto di priorità.

Pertanto il GRTN **provvederà d'ufficio a riammettere tali domande** nella prossima graduatoria, sempre che l'unica causa di esclusione dall'ammissione sia stata l'utilizzo del film sottile.